



COMUNE di TRUCCAZZANO
Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"
Città Metropolitana di Milano

20060 Truccazzano, via Giuseppe Scotti n. 50
tel. 02.95997726 www.comune.truccazzano.mi.it
Settore Ambiente ed Ecologia

Prof.2511 del 15 Marzo 2019

ORDINANZA SINDACALE - N.17 /2019

**MISURE DI PREVENZIONE ED AZIONE CONTRO IL DIFFONDERSI
DI ZANZARE DEL GENERE AEDES ED ALTRE SPECIE.**

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare delle zanzare, ed in particolare da quelle di specie "Aedes albopictus";

Considerato inoltre che nel 2007 si è manifestato in Italia, un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria commessa con la presenza della zanzara tigre;

Dato atto che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n. 14381 " Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease - 2011") ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possano dar luogo anche a luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che per l'anno 2019 il Comune di Truccazzano ha predisposto un programma di disinfestazione sia larvicida che adulticida da effettuarsi nelle aree pubbliche di propria competenza, al fine di limitare il proliferare delle zanzare;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo dal 1 aprile al 31 ottobre 2019, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 ottobre 2019

a tutta la cittadinanza:

- di non abbandonare in alcun luogo oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso) anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni private;
- di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, dove possibile, lavarli e capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- di coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
- di evitare qualsiasi tipo di ristagno d'acqua, imputridimento delle acque di piscine, vasche, depositi che possano costituire veicolo di propagazione di insetti molesti;
- di introdurre nei contenitori d'acqua che non possono essere rimossi e svuotati (sottovasi, vasi portafiori nei cimiteri) e nei contenitori coperti (vasche, fosse) filamenti di rame (in ragione di almeno 20 grammi per litro) oppure degli appositi prodotti che impediscano la riproduzione delle larve di zanzare, mentre nelle fontane ornamentali e nei contenitori di capacità superiore ai 200 litri si consiglia di immettere pesci larvivori quali pesci rossi;
- assicurare nei materiali stoccati all'aperto ove non sia possibile applicare i provvedimenti sopra indicati trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai.

a tutti gli amministratori di condomini e ai proprietari o conduttori di immobili:

- di impedire la formazione di acqua stagnante nei cortili e nei giardini;
- solo nel caso in cui siano riscontrati ed accertati focolai di riproduzione delle zanzare: trattare con prodotti disinfestanti (sia larvicidi che adulticidi) le caditoie, i tombini per la raccolta dell'acqua piovana, le aree verdi e comunque tutti i focolai di riproduzione degli insetti, attenendosi alle istruzioni riportate sul prodotto utilizzato.

alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante. Qualora si utilizzino pneumatici sui teli di copertu-

ra dei silos ed altre situazioni all'aperto, detti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;

ai responsabili dei cantieri:

- di avere particolare cura, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee, ad eliminare i ristagni occasionali (es. svuotando completamente i contenitori ogni cinque giorni e dotandoli di adeguata copertura);
- sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta delle attività edile in modo di evitare raccolte d'acqua;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni, qualora sia riscontrata la presenza di zanzare.

a tutti i conduttori di orti:

- di coprire ermeticamente i contenitori per la raccolta dell'acqua piovana e di svuotarli completamente ogni cinque giorni;
- di inserire nei contenitori d'acqua filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro, oppure appositi prodotti per impedire lo sviluppo delle larve;
- di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni idrici.

È VIETATO A CHIUNQUE, SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE SU QUELLO PRIVATO, PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI D'ACQUA, CISTERNE, RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA O COMUNQUE RACCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.

RICORDA CHE

per raggiungere un buon risultato nella lotta contro il proliferare delle zanzare è indispensabile la collaborazione di tutti i soggetti presenti sul territorio: Amministrazione Comunale, cittadini ed attività economiche.

PRECISA CHE

- per interventi larvicidi: si devono privilegiare prodotti di natura biologica;
- per interventi adulticidi: i prodotti da utilizzare devono essere quelli con alto potere abbattente e bassissima tossicità per l'uomo e gli animali superiori.

Tutti i prodotti utilizzati devono comunque essere autorizzati dalle autorità competenti.

DISPONE

la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

La Polizia Locale dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" è incaricata delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Le norme contenute nella presente Ordinanza Sindacale, hanno validità nel periodo compreso tra la il 1 aprile ed il 31 ottobre 2019.

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Settore di Polizia Locale affinché vigili sul rispetto del presente atto;
- ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Prevenzione Medica – Ufficio di Igiene Pubblica.

L'affissione del presente atto all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Lombardo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 15 marzo 2019

IL SINDACO
Luciano Moretti